

Polizza Indennitaria ricoveri e Assistenza

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni
(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



COVID-19 RealmenteUniti – Edizione Scuola

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione rivolto agli allievi regolarmente iscritti presso l'Istituto Scolastico Contraente e al relativo personale docente e non docente, contenente garanzie indennitarie e di assistenza alla persona connesse al ricovero in istituto di cura per accertata positività al COVID-19 (Coronavirus).

Il Contraente ha facoltà di estendere l'operatività della copertura alla totalità del personale esterno del quale l'Istituto Scolastico si avvale e alla totalità dei frequentanti i corsi post-diploma e IFTS realizzati dagli Istituti Superiori.



Che cosa è assicurato?

SEZIONE INDENNITARIA

- ✓ Indennità da ricovero: prevede la corresponsione di una indennità a forfait variabile a seconda della durata del ricovero e dell'opzione di copertura prescelta (Opzione Standard: € 200 per ricoveri fino a 7 giorni ed € 300 per ricoveri di durata superiore a 7 giorni; Opzione Medium: € 400 per ricoveri fino a 7 giorni ed € 600 per ricoveri di durata superiore a 7 giorni; Opzione Large: € 800 per ricoveri fino a 7 giorni ed € 1.200 per ricoveri di durata superiore a 7 giorni) qualora l'Assicurato venga ricoverato in istituto di cura a seguito di infezione da SARS-Cov-2 a cui segua diagnosi di positività al Covid-19 (Coronavirus). L'indennità viene corrisposta successivamente alla dimissione.

SEZIONE ASSISTENZA

- ✓ Invio di un medico generico/pediatra o di un'ambulanza
Oppure, in alternativa alla prestazione indicata precedentemente, è possibile attivare la seguente prestazione:
- ✓ Video-consulto con un medico generico o con un pediatra
- ✓ Consegna farmaci a domicilio
- ✓ Servizio non assicurativo MyNet – Dott.ssa Diagnosi:
Consente l'accesso a tariffa agevolata alle prestazioni mediche rese dal network di centri medici convenzionati con Blue Assistance.



Che cosa non è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni.

Reale Mutua non presta le garanzie previste in polizza per:

- ✗ i ricoveri avvenuti anteriormente all'effetto della polizza;
- ✗ le conseguenze dirette ed indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche salvo che siano causate da radiazioni utilizzate per terapie mediche;
- ✗ le conseguenze derivanti da guerra, insurrezione;
- ✗ le conseguenze dirette ed indirette di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, fenomeni atmosferici e altri sconvolgimenti della natura;



- ✗ le conseguenze di atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- ✗ le conseguenze di atti di temerarietà non compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- ✗ degenze in case di riposo, in strutture di lungodegenza o residenze sanitarie assistenziali, di convalescenza, di soggiorno, stabilimenti o centri di cura termali, idroterapici, fitoterapici, dietologici o del benessere, salvo che tali strutture siano, anche provvisoriamente, adibite su autorizzazione del Servizio Sanitario Nazionale alla cura in regime di ricovero dei pazienti con positività al COVID-19;
- ✗ ricoveri per stati vegetativi, ricoveri per lunga degenza intendendosi per tali quelli determinati da condizioni fisiche dell'Assicurato che non consentono più la guarigione con trattamenti medici e che diano luogo alla permanenza in Istituto di cura per interventi di carattere assistenziale o fisioterapico di mantenimento;
- ✗ cure non rientranti nei protocolli riconosciuti dall'Istituto Superiore della Sanità;
- ✗ le cure, gli accertamenti clinico-strumentali e le visite specialistiche correlate alla condizione di sieropositività H.I.V. o A.I.D.S.



Ci sono limiti di copertura?

Le garanzie coprono esclusivamente gli eventi indicati in polizza; il contratto prevede condizioni che possono dar luogo al mancato o parziale pagamento dell'indennizzo:

- La garanzia non opera per soggetti che abbiano superato i 70 anni di età.



Dove vale la copertura?

La copertura vale in Italia.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivo il contratto, ho il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare nel corso del contratto, se modifico il rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Laddove abbia in corso, presso diversi assicuratori, altre assicurazioni per lo stesso rischio, devo darne comunicazione per iscritto alla Società. In caso di omissione dolosa decade il diritto all'indennizzo. In caso di sinistro devo provvedere a darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Al fine di essere in copertura a partire dalla data di decorrenza della polizza devo pagare il premio entro tale data. Posso pagare il premio nei seguenti modi: denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore, assegni bancari e circolari, bonifici bancari, bollettini postali, carte di debito/credito (in base alla vigente normativa).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia alle ore 24:00 del giorno indicato sulla polizza se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno in cui avviene il pagamento.

La copertura termina alle ore 24 del 31/07/2021, senza necessità di ulteriore comunicazione tra le Parti.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto cessa automaticamente i propri effetti alla sua naturale scadenza.